



# Comune di Ischitella

(Provincia di Foggia)

Via Otto Settembre, 18- Tel.0884- 918405 Fax. 0884-918426

C.F. 84000370712

-----!-----

**COMUNE DI ISCHITELLA - REGOLAMENTO C.O.S.A.P.**  
**Modificato e approvato con Delibera Consiglio Com.le n. 56 del 19/12/2008**

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **ARTICOLO 01**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del Canone, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle aree destinate a mercati, attrezzate o meno, e delle aree private qualora sulle stesse insista una servitù di pubblico passaggio, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento della concessione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
3. Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati .
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

## ARTICOLO 02

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) con il termine "canone", utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei tempi e modi indicati dall' art. 36 del presente regolamento;
- b) per "concessione", l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune concede lo spazio per l'occupazione suddetta, riferendosi anche alle occupazioni temporanee;
- c) per i mercati è consentita l'occupazione mediante l'operazione di "spunta", ossia di assegnazione dello spazio all'operatore commerciale attraverso l'individuazione secondo l'iscrizione in apposita graduatoria;
- d) per "occupazione" l'assegnazione o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, che ne comporti un'utilizzazione particolare con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
- e) per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
- f) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono escluse le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti con vincolo di uso civico, tranne i casi e per la durata di eventuali decreti di sospensione dello stesso per la realizzazione di opere comunali iscritte al patrimonio indisponibile.

## **ARTICOLO 03**

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio, cui è affidata la gestione del Canone, è designato con deliberazione della Giunta Comunale.
  
2. Il Responsabile del Servizio, in particolare:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
  - b) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
  - d) (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal Concessionario della Gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni nel capitolato d'appalto;
  - e) compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti in materia di canone di concessione.
  - f) Provvede alla creazione di un file con gli estremi della concessione ovvero:
    - Codice Fiscale
    - Cognome, Nome od estremi della Ditta
    - Numero della Concessione
    - Data Concessione
    - Luogo della Concessione
    - Tipologia della Concessione (Annuale-Temporanea-ecc)
    - Importo della Concessione

**TITOLO II**  
**OCCUPAZIONI**  
**ARTICOLO 04**

**DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia pari o superiore all'anno.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:
  - a) "Pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi; e comunque per un massimo di anni 10;
  - b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
5. Le occupazioni temporanee, a loro volta possono essere:
  - a) Le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana
  - b) Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune anche con durata annuale o superiore ma soggette soltanto in alcuni giorni della settimana.
6. Si considerano ugualmente temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se concesse con atto avente validità pluriennale per commercio su aree pubbliche.
7. Sono permanenti le occupazioni effettuate dai commercianti in sede fissa per l'esposizione esterna di merce posta in vendita.
8. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

## **ARTICOLO 05**

### **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, non prorogato, o revocato.
2. Sono sanzionate ai sensi dell'art. 38 comma 4 le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione e in contrasto con quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva:
  - a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste nel presente Regolamento;
  - b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata il comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino dei suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
  - c) In ogni caso le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti da verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono sanzionate ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 06**

### **OCCUPAZIONI D'URGENZA E DI PARTICOLARI SETTORI**

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, indicando il luogo e la durata dell'occupazione, l'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi rilasciare la concessione in sanatoria. Ove l'occupazione d'urgenza non necessiti per un periodo superiore a 48 ore, la comunicazione suddetta è considerata sostitutiva del provvedimento.
2. Sono altresì ammesse le occupazioni prima del formale provvedimento concessorio in caso di manutenzioni e riparazioni effettuate da imprese artigiane a causa di eventi atmosferici: in tal caso l'interessato deve dar comunicazione dell'occupazione prima dell'inizio della stessa.
3. La mancata comunicazione, o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza di cui al comma 1, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 38 del presente regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

## ARTICOLO 07

### TIPI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni dei sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti In genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle disposizioni previste e, se necessarie, o su parere dell'Ufficio addetto all'Edilizia Privata.
5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dall'autorizzazione derivante dalla specifica normativa legislativa e regolamentare vigente in materia pubblicitaria e urbanistica. Il canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri lineari della proiezione a terra dello strumento pubblicitario.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico a allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti, semprechè le une e le altre non intralcino il traffico.
7. La persona che necessita di occupare parte della sede stradale per la sosta di un mezzo d'opera per lavori di natura edile non superiore ai 3 giorni, è vincolato al pagamento di € . - 8,00 (otto) giornaliere. L'occupazione non deve in nessun modo ostacolare il normale deflusso veicolare. La quietanza di versamento rilasciata dall'ufficio di Polizia Municipale è equiparata al titolo concessorio.
8. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo regolamento.
9. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
10. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni di natura tecnica, anche degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.



11. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

## **TITOLO III**

### **PROCEDIMENTI CONCESSIONE RILASCIO/RINNOVO/REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

#### **Articolo 08**

#### **PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate, salvo quanto disposto dalla L. 09.02.1963, N. 59 e dai Regolamenti Comunali per il commercio su aree pubbliche dei mercati su aree pubbliche. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento dei canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. L'unità operativa preposta all'istruttoria e predisposizione delle concessioni viene individuata, in sede di organizzazione nel Servizio di Polizia Amministrativa. Fanno eccezione i provvedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni/concessioni dei passi carrabili le cui modalità sono regolate appositamente in altre sedi.

## ARTICOLO 09

### ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti esentati per legge, in questo caso essi dovranno debitamente attestare la norma che li esime, deve contenere a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale e l'attività svolta;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo ;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
  
2. La domanda deve essere corredata da schizzo planimetrico e dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 così come modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127.
  
3. Qualora la richiesta rappresenti una reiterazione pura e semplice per la stessa durata, periodo e modalità tecniche di un'autorizzazione permanente rilasciata nell'esercizio precedente e ciò sia evidenziato da una autocertificazione rilasciata dal richiedente, l'Amministrazione, sempre che non vi siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.

## **ARTICOLO 10**

### **TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

## **ARTICOLO 11**

### **ISTRUTTORIA**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 9 il responsabile del procedimento formula all'interessato entro il termine di 7 giorni, apposita richiesta di integrazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentarlo oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

## **ARTICOLO 12**

### **CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo sottoponendolo alla firma del Responsabile Area Polizia Locale, l'atto così definito viene rimesso all'Unità Operativa competente per gli adempimenti in merito al calcolo del canone, alla predisposizione dei bollettini di pagamento ed alla consegna delle concessioni/autorizzazioni ai titolari.
2. Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di diniego compete al responsabile del procedimento provvedere alla relativa comunicazione per mezzo di raccomandata.

## ARTICOLO 13

### RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Il provvedimento di concessione è consegnato al titolare da parte del Responsabile del Servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - marca da bollo;
  - spese di sopralluogo se dovute;
  - deposito cauzionale di cui all'art. 15 se dovuto;
  - spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipula di un contratto soggetto a registrazione)
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera d'interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
3. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito contratto, il cui modulo standard è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.
5. La concessione è personale pertanto è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la sub-concessione salvo il disposto dell'art. 20.
6. Del provvedimento di autorizzazione o concessione, verranno compilate tre copie destinate rispettivamente:
  - a) agli atti dell'ufficio competente;
  - b) al richiedente;
  - c) eventualmente all'ufficio o al concessionario incaricato della riscossione del canone.

## **ARTICOLO 14**

### **CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - la misura esatta (espressa in metri quadrati) del suolo occupato;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

## **ARTICOLO 15**

### **CAUZIONE**

1. La cauzione di cui al comma 2 dell'art. 13 è dovuta nel caso di scavi e ove si renda necessario per potenziale danneggiamento del suolo pubblico. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
2. I criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
3. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

## **ARTICOLO 16**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativa all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
6. Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento del verbale emesso dall'ufficio competente.



## **ARTICOLO 17**

### **REVOCA - SOSPENSIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE**

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
5. In caso di parziale pagamento del canone e sino alla regolarizzazione dello stesso, la concessione o autorizzazione è temporaneamente sospesa.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

## **ARTICOLO 18**

### **RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.

## **ARTICOLO 19**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
  - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
  - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
  - c) danni alle proprietà comunali;
  - d) violazioni del disposto di cui all'art. 13 comma 5, relativo al divieto di sub-concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene concesso disciplinate dall'art. 21;
  - e) mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 38.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
5. La concessione si estingue:
  - a) per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
  - b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 18.

## **ARTICOLO 20**

### **SUBENTRO NELLA CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione a terzi salvo il caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la propria attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione; il subentrante rimane obbligato nei confronti dell'Ente nelle modalità e nei termini del primo concessionario.

## ARTICOLO 21

### DOMANDA - RINNOVO - DISDETTA E NON UTILIZZO DELLA CONCESSIONE

1. La domanda per le occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 9 del regolamento e seguirà la procedura prevista agli artt.10-11-12-13-14. Ogni anno, per il periodo della validità del titolo di concessione permanente rilasciato, il titolare dello stesso dovrà, oltre al pagamento del canone, dichiarare mediante presentazione di autocertificazione che nulla è variato rispetto all'occupazione dell'anno precedente.
2. Il titolare della concessione permanente può, trenta giorni prima la scadenza della stessa, chiedere il rinnovo giustificandone i motivi ed indicandone la durata. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Nel caso di occupazioni temporanee, quando necessiti prolungare il periodo di occupazione richiesto, il titolare può entro cinque giorni dalla scadenza della concessione inoltrare una richiesta di proroga.
4. Le richieste di proroga per le occupazioni temporanee potranno essere più di una purchè i giorni complessivamente richieste non superino il numero di trenta, previo verifica che nulla osti. L'atto di proroga verrà rilasciato dal responsabile del servizio, previo pagamento del canone se dovuto.
5. L'atto di proroga costituisce parte integrante dell'atto di concessione di cui si chiede la proroga.
6. Ai fini del calcolo del canone i tempi delle singole proroghe saranno considerati analiticamente.
7. Nel caso necessiti di prolungare l'occupazione temporanea per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni dalla data della scadenza della concessione, l'interessato dovrà inoltrare nuova richiesta di occupazione, l'ufficio incaricato provvederà, a rilasciare nuova concessione mediante la procedura indicata dagli artt. 9 – 10 – 11 – 12 – 13 - 14, senza che nulla osti .
8. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di sub-ingresso, il rimborso o l'abbuono del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
  - a) la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prevista cessazione dell'occupazione;
  - b) il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere giustificato da comunicazione scritta e deve essere comunicato almeno 3 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.
  - c) Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, la comunicazione, debitamente giustificata, può essere comunicata, anche successivamente il giorno di mancata occupazione.

## **ARTICOLO 22**

### **ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI**

- 1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro variazioni.**

## **TITOLO IV**

### **ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

#### **ARTICOLO 23**

#### **ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE**

1. L' Occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento stesso.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo IV ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

#### **ARTICOLO 24**

#### **SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione

## ARTICOLO 25

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione
  - d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

## ARTICOLO 26

### CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E RELATIVI COEFFICIENTI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate dalle tre seguenti categorie, in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

**a) CATEGORIA 1:**

**Corso C. Battisti sino al civico 80, Piazza De Vera D'Aragona, Piazza Garibaldi, Piazzetta Foce Varano**

**b) CATEGORIA 2:**

**Corso C. Battisti dal Civico 82**

**c) CATEGORIA 3:**

**Tutte le altre Vie e Piazze dell'abitato e Località Foce Varano**

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

## ARTICOLO 27

### DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell'Utente.
2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o altre oggetto di ogni singolo atto.
4. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che sono così stabilite:
  - a) occupazione di suolo comunale: € 35,00 al mq. per la prima categoria; (aggiornato ISTAT)
  - b) occupazione di suolo comunale: € 30,00 al mq. per la seconda categoria;
  - c) occupazione di suolo comunale: € 21,00 al mq. per la terza categoria;
  - d) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 45%;
  - e) occupazioni con tende – fisse o retrattili, aggregati al suolo pubblico nonché gazebo e porticati aperti, la tariffa, di cui alla lettera a) è ridotta del 50%;
  - f) Passi carrabili la tariffa, di cui alla lettera a) è ridotta del 40%;
  - g) Accessi carrabili con divieto di sosta la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 5%;
  - h) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera a).
5. Gli importi, relativi alle occupazioni permanenti e temporanee comprese le occupazioni indicate all'art. 30 , soggette al pagamento del canone, saranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT..
6. I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico detraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività è determinato nella misura massima fino a 2.

## ARTICOLO 28

### ACCESSI CARRABILI O PEDONALI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Sono considerati Accessi Carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono considerati Accessi Pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc..., intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo carrabile.
3. Gli Accessi Carrabili devono essere individuati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del Comune. Il segnale deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, e deve contenere l'indicazione del numero dell'autorizzazione, e la data del rilascio della stessa. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto
4. Il canone per gli Accessi Pedonali è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dei medesimi per la profondità del marciapiede o del manufatto.  
Per i solo accessi carrabili si considera una profondità "convenzionale" pari a metri lineari UNO.
5. Per gli Accessi Carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone viene determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. ), L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
6. Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.
7. La tariffa è parimenti ridotta del 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8. Per gli Accessi Carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione dei carburanti, il canone è ridotto del 20%.**



## ARTICOLO 29

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le Occupazioni Temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 26, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, con le seguenti fasce orarie e misure giornaliere di tariffa:
  - occupazioni fino a 8 ore: riduzione del 66%;
  - occupazioni da 8 a 16 ore: riduzione del 33%;
  - occupazioni da 16 a 24 ore: tariffa giornaliera.
  - a) Per l'occupazione di suolo pubblico si applica la tariffa di € 1,50 al mq in prima categoria ed € 0,80 per le seconda categoria;
  - b) Per l'occupazione di suolo comunale di durata superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%;
  - c) Per l'occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 45%;**
  - d) Per l'occupazione con tende e simili la tariffa è ridotta del 50%;**
  - e) Per le occupazioni temporanee realizzate presso il mercato coperto dei venditori di prodotti agricoli di produzione propria, dai venditori ambulanti e dai venditori di prodotti ittici, la tariffa giornaliera (fino ad 8 ore) è di € 0,15 al mq. o lineare;**
  - f) Per le occupazioni temporanee realizzate sulle aree scoperte, diverse da quelle di cui alla lettera e), dai venditori ambulanti, dai venditori di prodotti agricoli di produzione propria, si applica la tariffa giornaliera (fino ad 8 ore) di € 0,37 al mq o lineare;**
  - g) Per le occupazioni temporanee realizzate sulle aree per lo svolgimento del mercato quindicinale, fino ad 8 ore ed oltre 14 giorni, la tariffa per mq. è di € 1,158 per la prima categoria e 0,695 per la terza categoria;**
  - h) Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, la tariffa di cui alla lettera a), in rapporto, in rapporto alla durata dell' occupazione e nell'ambito delle categorie, è ridotta del 40%;**
  - i) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera a) sono ridotte del 40%;**
  - j) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 75%;**
  - k) Per le occupazioni con autovetture di uso private realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è quella delle lettera a) ridotta del 25%;**
  - l) Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione dei mercati e degli spettacoli viaggianti la tariffa è ridotta del 45%;**
  - m) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 45% previo versamento anticipato del canone dovuto;**

- n) **Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, le tariffe di cui alla lettera a) sono ridotte del 75%;**
- o) **Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 25%.**

### **ARTICOLO 30**

#### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO**

1. Per le occupazioni comunali del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla sotto elencata classe del Comune:
  - a) **Comune di Ischitella: abitanti inferiore a 20.000, € € 1.00.**
2. Qualora l'Ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime. Per le occupazioni di cui al presente articolo aventi a carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dall'articolo 29, è determinato e applicato in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure di tariffa:
  - a) Per le occupazioni di sottosuolo o soprassuolo comunale fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 gg. la tariffa complessiva è di € 17,043;
  - b) Per le occupazioni superiori ad 1 km lineare il canone è aumentato del 55%;
  - c) Per le occupazioni di durata superiore a 30 gg., il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
    - 1) occupazioni di durata non superiore a 90 gg. 35%;
    - 2) occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. del 55%;
    - 3) occupazioni di durata maggiore ai 180 gg.: 100%.
3. Entro il 31 gennaio le aziende di cui al comma 1 devono comunicare il numero di utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente.

## ARTICOLO 31

### DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo si applica la tariffa di € 63,56 per la 1° categoria ed € 52,96 per le altre categorie;
2. Il canone va applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita nel presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica **autonomamente per ciascuno di essi.**
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.  
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 27 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. **Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi o altro e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo, si applica la tariffa di € 24,18 per la prima categoria, di € 21,51 per la seconda categoria, € 18,57 per la terza categoria.**

## ARTICOLO 32

### CASI DI NON APPLICABILITÀ DEL CANONE

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico detraibile dalla stessa come indicate ai commi seguenti.
2. Per le seguenti occupazioni è comunque necessario dare, almeno 10 giorni prima, salvo casi d'urgenza, comunicazione al Comune, che può negare il consenso, o limitarne l'uso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da IPAB, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), dei T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS introdotto dagli artt. 10 e seguenti dei D.Lgs 4.12.1997 n. 460;
  - b) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, dallo stesso patrocinate, o per le quali il Comune sostiene spese relativamente al suolo occupato dai soggetti organizzatori;
  - c) occupazioni da chiunque effettuate per la realizzazione di opere pubbliche;
  - d) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
  - e) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - f) occupazioni con manufatti di abbellimento urbano come fioriere, tappeti o panchine, quando per l'utilizzo di queste ultime non viene richiesta consumazione o corrispettivo, a condizione che sia rilasciato parere positivo dall' U.T.C e dall'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto di loro competenza e che una volta posizionati non venga alterata la loro reale destinazione d'uso;
  - g) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;
  - h) occupazioni di suolo che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
  - i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione, civili e religiose: La collocazione di luminarie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana
  - j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 2 ore;

- k) occupazioni per interventi di recupero edilizio di cui lettera A. e B., art. 31 legge 457/1978 di edifici situati nella categoria "1" di cui al precedente art. 25 solamente per i primi 120 giorni a decorrere dalla data di rilascio del titolo concessorio all'occupazione; Occupazioni per interventi di recupero edilizio di cui alle lettere C. e D. della succitata legge, solamente per i primi 180 giorni dal rilascio del titolo concessorio dell'occupazione.
  - l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - m) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione dei verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.
3. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento, poiché esse sono soggette ad altre specifiche normative:
- a) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
  - b) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
  - c) occupazioni sovrastanti i suoli e spazi pubblici con balconi, verande, finestre sporgenti;
  - d) occupazioni dei sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
4. Non è dovuto il canone qualora nei disciplinari di concessione per occupazioni permanenti con impianti adibiti a servizi pubblici sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
5. Non è richiesta concessione né comunicazione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti itineranti su suolo pubblico sempre che le une e le altre non intralcino il traffico.
6. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che sostino su suolo comunale per un tempo non superiore alle 2 ore, non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dar comunicazione all'ufficio competente prima dell'inizio dell'occupazione.

## **ARTICOLO 33**

### **SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione

## **ARTICOLO 34**

### **AGEVOLAZIONI**

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i mq. 500 mq. è calcolata in ragione del 20%;
- 2) per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50% i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%;
- 3) le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

## **TITOLO V**

### **ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA-RISCOSSIONE- RIMBORSI - SANZIONI E CONTENZIOSO**

#### **ARTICOLO 35**

##### **ACCERTAMENTO DELL' ENTRATA**

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione permanente e temporanea è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente alla emanazione del provvedimento.
2. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento, per gli anni successivi al primo, avviene con l'invio di bollettino postale.
3. Il responsabile del procedimento opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.
4. In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento compie l'attività di cui al comma 3 al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alla violazione del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 36**

##### **MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI ANNUALI – TEMPORANEE – RICORRENTI**

1. Il pagamento della tassa di occupazione deve essere effettuato attraverso versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Ischitella – **VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO ) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE – COSAP - Servizio Tesoreria** con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguali o superiori a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.
2. Il pagamento del primo canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere eseguito entro 7 giorni dal rilascio della concessione, in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza 31/01 – 30/04 – 31/07 – 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 25823. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve versare l'intero importo residuo entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della rata non versata, pena la decadenza della concessione.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro della concessione.  
Copia della ricevuta di versamento deve essere esibita al momento del ritiro della concessione.
4. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfaitariamente e viene fissata in Euro 15,00 mentre per i posteggi assegnati in occasione della manifestazione del Carnevale, il canone giornaliero viene fissato in euro 1,75 al mq. della superficie occupata e di quanto complessivamente dovuto, dovrà essere versato un acconto pari al 50% del totale e copia del relativo versamento dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione, all' Ufficio di Polizia Amministrativa, pena la decadenza della validità dell'atto di concessione temporanea di posteggio. Eventuali richieste di rimborso saranno accettate, nel caso di mancata presenza, solo e unicamente per motivi di salute comprovate da certificato medico. Tali richieste dovranno essere inoltrate entro sette giorni dalla data di ciascuna mancata presenza mediante lettera raccomandata o mediante consegna all'ufficio protocollo Comune di Ischitella. Nel caso di spedizione per raccomandata, al fine del calcolo dei sette giorni indicati quale termine per la presentazione di richiesta di rimborso, farà fede la data di spedizione, mentre nel caso di consegna a mano farà fede la data di registrazione al Protocollo Generale. Altre occupazioni di suolo pubblico richieste all'interno dell'area mercatale unicamente per pubblicizzare beni di largo e generale consumo, senza effettuarne la vendita, saranno rilasciate su pagamento del canone giornaliero di Euro 12,00. Per queste ultime occupazioni, la quietanza del canone giornaliero sarà equiparato al titolo concessorio.
5. Il canone per le occupazioni temporanee escluse le occupazioni effettuate nelle giornate di carnevale, se superiore a Euro 258,23, può essere versato anche in due rate di eguale importo: la prima come previsto al comma 3, la seconda entro la metà del periodo di occupazione. Nel caso in cui il periodo di occupazione determinato dall'atto di concessione sia a cavallo di due anni, il pagamento della seconda rata deve essere comunque effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio.
6. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.



## **ARTICOLO 37**

### **RIMBORSI**

1. La dichiarazione di non aver effettuato l'occupazione non comporta la restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio se non è stata rispettata la procedura di cui all'art. 19, salvo quanto disposto dall'art. 36 comma 4 relativamente alle occupazioni effettuate dagli operatori commerciali nelle giornate in cui si svolge il carnevale.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per l'occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Se il rimborso è richiesto dal titolare della concessione, il procedimento relativo deve essere esaurito entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve presentare con l'esibizione della ricevuta del versamento effettuato.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a Euro 10,33.

## **ARTICOLO 38**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del canone dovuto, con un minimo di € 51,60.
2. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del canone dovuto, con un minimo di € 51,60.
3. Per denuncia infedele, incompleta o inesatta si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del maggiore canone dovuto.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del canone, si applica la sanzione amministrativa dal € 51,60 ad €258,22.
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 – 2 – 3 – del presente articolo sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone, se dovuto, e della sanzione.
6. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento (7%) per ogni semestre compiuto.
7. Per l'omesso pagamento del canone, o delle rate di pagamento, si applica la sanzione pari al 30% della somma dovuta, oltre gli interessi legali.
8. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre i 45 giorni decorrenti dalla scadenza prevista, sia che si tratta di occupazione permanente che temporanea.
9. Se il pagamento viene effettuato nei limiti di 30 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione pari al 10% del dovuto.
10. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 150 fatta eccezione per le violazioni di cui art. 5 comma 1 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel comma 6 del presente articolo.
11. Qualora le violazioni di cui al comma 4 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

12. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 5 comma 1 del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pari al canone maggiorato del 50% per le occupazioni permanenti, mentre per le occupazioni temporanee si applica la sanzione amministrativa di €. 200,00, oltre al canone fino a 30 giorni di occupazione abusiva e di €. 400,00 più rispettivo canone oltre i 30 giorni. Il calcolo dei giorni determinanti la sanzione verranno conteggiati partendo dalla data di scadenza o dalla data di revoca dell'atto di concessione o in mancanza di quest'ultimo dal momento della contestazione dell'occupazione abusiva. Le sanzioni, sia in materia di occupazioni abusive permanenti che temporanee, comminate con verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale notificato al contravventore a seguito del verbale di ispezione, dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso con l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino dei luoghi, in caso di inadempimento provvede l'Ente proprietario a spese del trasgressore. Il pagamento della sanzione non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.
13. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

## **ARTICOLO 39**

### **ACCERTAMENTO DI PARZIALE O OMESSO PAGAMENTO; RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il responsabile del procedimento controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento e, in caso di inadempienza si provvederà ad emettere il verbale di contestazione aumentato delle spese postali. Decorsi inutilmente i 60 giorni (termine per l'estinzione del verbale), l'ufficio provvede ad informare del mancato pagamento il dirigente che ha rilasciato la concessione, al fine dell'avvio del procedimento di revoca della stessa. Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, sia inferiore a E 10,33.
3. La riscossione coattiva del canone è effettuata coattivamente o con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639 – oppure ai sensi dell'art. 52, comma 6, dei D. Lgs. n. 446/97, con le modalità previste nella convenzione per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate.  
L'iscrizione a ruolo coattivo deve avvenire entro tre anni dall'avvenuta notifica dell'atto di contestazione.
4. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

## **ARTICOLO 40**

### **RIMBORSI**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso

## **ARTICOLO 41**

### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quando dovuto – restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 42**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **1 gennaio 2009**:  
Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogato il regolamento per le concessioni e autorizzazioni per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 43**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2008, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

## INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento**
- Art. 2 Definizioni**
- Art. 3 Responsabile del Servizio**
- Art. 4 Durata delle occupazioni**
- Art. 5 Occupazioni abusive**
- Art. 6 Occupazioni d'urgenza e di particolari settori**
- Art. 7 Tipi particolari di occupazioni**
- Art. 8 Procedimento di rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**
- Art. 9 Attivazione del procedimento amministrativo**
- Art. 10 Termine per la definizione del procedimento amministrativo**
- Art. 11 Istruttoria**
- Art. 12 Conclusione del procedimento**
- Art. 13 Rilascio delle concessioni**
- Art. 14 Contenuto del provvedimento di concessione**
- Art. 15 Cauzione**
- Art. 16 Obblighi del concessionario**
- Art. 17 Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione**
- Art. 18 Rinuncia della concessione**
- Art. 19 Decadenza della concessione**
- Art. 20 Subentro nella concessione**
- Art. 21 Domanda, rinnovo, disdetta e non utilizzo della concessione**
- Art. 22 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**
- Art. 23 Istituzione ed oggetto del canone di concessione**
- Art. 24 Soggetti obbligati al canone del pagamento**
- Art. 25 Criteri di determinazione del canone**
- Art. 26 Classificazione delle strade e coefficienti**
- Art. 27 Determinazione del canone**
- Art. 28 Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie**
- Art. 29 Occupazioni temporanee – disciplina e tariffe**
- Art. 30 Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprasuolo**
- Art. 31 Distributori di carburante e di Tabacchi. Determinazione del Canone**
- Art. 32 Casi di non applicabilità del canone**
- Art. 33 Soggetto Passivo**
- Art. 34 Agevolazioni**
- Art. 35 Accertamento dell'entrata**
- Art. 36 Modalità e termini per il pagamento del canone**
- Art. 37 Rimborsi**
- Art. 38 Sanzioni ed interessi**
- Art. 39 Accertamento di parziale o omesso pagamento; riscossione coattiva**
- Art. 40 Sanzioni**
- Art. 41 Contenzioso**
- Art. 42 Disposizioni finali**
- Art. 43 Disposizioni transitorie**

## COMUNE DI ISCHITELLA

### FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI (che danno luogo all'applicazione del canone di concessione)

<b>1. Occupazioni Permanenti</b>	<b>Coefficienti Moltiplicatori</b>		
Tipologie	1 <sup>^</sup> Cat.	2 <sup>^</sup> Cat	3 <sup>^</sup> Cat
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Passi carrabili – Passi Carrabili Comunali –</b></li> <li>- <b>Passi carrabili inutilizzati o inutilizzabili –</b></li> <li>- <b>Passo carrabile con divieto di sosta – accessi a raso</b></li> <li>- <b>Accessi a distributori carburante</b></li> <li>- <b>Vetrine sporgenti sospese al suolo</b></li> <li>- <b>Botole e feritoie – Aree mercatali coperte o con strutture</b></li> <li>- <b>Vetrine sporgenti sul suolo – Insegne</b></li> </ul>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Impianti pubblicitari con palo</b></li> </ul>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Banderuole – lustrerei e griglie –</b></li> <li>- <b>Occupazione dello Spazio sopra e sottosuolo</b></li> <li>- <b>Parcheggi Taxi</b></li> <li>- <b>Serbatoi di carburante (unico-connesso ed interconnessi)</b></li> </ul>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Chioschi – Aree di Parcheggio – Pensiline</b></li> <li>- <b>Occupazioni con autovetture ad uso privato</b></li> <li>- <b>Occupazioni varie suolo – Conduiture servizi pubblici</b></li> <li>- <b>Distributori di carburanti e chioschi</b></li> <li>- <b>Distributori di Tabacchi o altri – Box mercati</b></li> <li>- <b>Seggiovie o funivie – Antenne Telefoniche</b></li> </ul>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>



+

<b>1. Occupazioni Temporanee</b>	<b>Coefficienti Moltiplicatori</b>		
<b>Tipologie</b>	<b>1^ Cat.</b>	<b>2^ Cat</b>	<b>3^ Cat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Banchi di vendita e simili nelle aree mercatali ed in altri luoghi pubblici occupati occasionalmente da ambulanti titolari di autorizzazioni di tipo A – B- C –</b></li> <li>- <b>Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione dei lavori edili e simili</b></li> <li>- <b>Cantieri</b></li> <li>- <b>Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi)</b></li> <li>- <b>Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive per la superficie eccedente i mq. 50</b></li> <li>- <b>Tende parasole sporgenti da bancarelle simili dehors</b></li> </ul>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Esposizioni di merci all’esterno di negozi</b></li> <li>- <b>Occupazioni con autovetture ad uso privato</b></li> <li>- <b>Occupazioni varie suolo – Conduiture servizi pubblici</b></li> <li>- <b>Distributori di carburanti e chioschi</b></li> <li>- <b>Distributori di Tabacchi o altri – Box mercati</b></li> <li>- <b>Seggiovie o funivie – Antenne Telefoniche</b></li> </ul>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>

## COMUNE DI ISCHITELLA

### ALLEGATO "A"

#### TARIFFE C.O.S.A.P. – PERMANENTE

**A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. – Per ogni metro quadrato e per anno:**

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 35.00</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 30.00</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 21.00</b>

**B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo – Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 45%):**

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 19.25</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 16.50</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 11.55</b>

**C) Occupazioni con Tende fisse e retrattali aggettanti direttamente sul suolo pubblico, nonché con gazebo e porticati aperti – Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):**

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 17.50</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 15.00</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 10.50</b>

**D) Occupazioni con passi carrabili. – Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 40%):**

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 21.00</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 18.00</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 12.60</b>

**E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del \_\_20%\_\_):**

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 28.00</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 21.00</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 16.80</b>

**F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. – Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del \_\_5%\_\_):**

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 31.50</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 27.00</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 18.90</b>

**G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati. – Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del \_\_10%\_\_):**

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 31.50</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 27.00</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 18.90</b>

**H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera “A”.**

**I) Per le occupazioni comunali del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché di seggiovie e funivie, in prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria riferita alla sotto elencata classe del Comune:**

- a) Comune di Ischitela- abitanti: (inferiore 20.000) € \_1.00\_ per utente.**  
**Successivamente alla prima applicazione, la tariffa è determinata in misura del 50% di quella minima prevista per ubicazione tipologia ed importanza dell'occupazione.**

**L) Distributori di carburante:**

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, suolo e sottosuolo la tariffa è di € 63.56 per la 1<sup>a</sup> categoria e di € 52.96 per la 2<sup>a</sup> categoria.

Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori con due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita nella presente lettera, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

**M) Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno la tariffa è così graduata:**

<b>1<sup>a</sup> Categoria</b>	<b>€ 24.18</b>
<b>2<sup>a</sup> Categoria</b>	<b>€ 21.51</b>
<b>3<sup>a</sup> Categoria</b>	<b>€ 18.57</b>

## COMUNE DI ISCHITELLA

### ALLEGATO "A"

### TARIFFE C.O.S.A.P. - TEMPORANEE

#### A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.:

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 1.50</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 0.80</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 0.80</b>

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

#### 1. Fino ad 8 ore (riduzione del \_\_66%\_\_ e fino a 14 giorni:

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 0.510</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 0.272</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 0.272</b>

#### 2. Fino ad 8 ore (riduzione del \_\_66%\_\_ e fino a 14 giorni (riduzione del \_\_20%\_\_):

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 0.408</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 0.218</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 0.218</b>

#### 3. Oltre le 8 ore fino a 16 ore (riduzione del \_\_33%\_\_) e fino a 14 giorni:

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 1.055</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 0.544</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 0.544</b>

4. Oltre le 8 ore e fino a 16 ore (riduzione del 33%) e fino a 14 giorni (riduzione del 20%):

1^ Categoria	€ 0.804
2^ Categoria	€ 0.435
3^ Categoria	€ 0.435

5. Oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa inera) e fino a 14 giorni:

1^ Categoria	€ 1.50
2^ Categoria	€ 0.80
3^ Categoria	€ 0.80

6. Oltre le 16 ore e fino alle 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (riduzione del 20%):

1^ Categoria	€ 1.200
2^ Categoria	€ 0.640
3^ Categoria	€ 0.640

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50%)

1^ Categoria	€ 0.750
2^ Categoria	€ 0.400
3^ Categoria	€ 0.400

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 50%.

D) Per le occupazioni temporanee realizzate presso il mercato coperto da venditori di prodotti agricoli di produzione propria, da venditori ambulanti e da venditori di prodotti ittici, la tariffa giornaliera (fino ad 8 ore) è di € 0.15 al mq.

E) Per le occupazioni temporanee realizzate sulle aree scoperte, diverse da quelle di cui alla lettera D), da venditori ambulanti, da venditori di prodotti agricoli di produzione propria, si applica la tariffa giornaliera (fino ad 8 ore) di € 0.37 al mq.

**F) Per le occupazioni temporanee realizzate sulle aree per lo svolgimento del mercato quindicinale, fino a 8 ore ed oltre 14 giorni, la tariffa per mq. Viene così graduata:**

<b>1^ Categoria</b>	<b>€ 1.158</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>€ 0,695</b>
<b>3^ Categoria</b>	<b>€ 0.695</b>

- G) Per le occupazioni temporanee realizzate dai pubblici esercizi, la tariffa di cui alla lettera A), in rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie, è ridotta del 40%**
- H) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 75%**
- I) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata la lettera A) è ridotta 25%.**
- J) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte 40%**
- K) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria lettera A) è ridotta del 75%.**
- L) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 45%.**

**M) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle resti stesse, nonché con seggiovie e funivie, il canone è determinato e applicato in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure di tariffa:**

Per le occupazioni di sottosuolo o soprasuolo comunale fino ad 1 Km lineare di durata non superiore a 30 giorni la tariffa complessiva è di € 17.043.

Il canone è aumentato del \_\_55%\_\_ per le occupazioni superiori ad 1 Km lineare. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

a) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: \_\_35%\_\_

b) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: \_\_55%\_\_

c) Occupazioni di durata maggiore: 100%

**N) La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del \_\_25%\_\_.**

**O) Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del \_\_25%\_\_.**



**ALLEGATO "B"**

**Elenco delle strade, Spazi ed aree Pubbliche Classificate ai fini dell' 'Applicazione della C.O.S.A.P.**

- a) **CATEGORIA 1^:**  
Corso C. Battisti sino al civico 80 – Piazza De Vera d'Aragona –  
Piazza Garibaldi.
- b) **CATEGORIA 2^:**  
Corso C. Battisti dal N. civico 82.
- c) **CATEGORIA 3^**  
Tutte le altre Vie e piazze dell'Abitato.